Linee Guida Osservatorio del Dipartimento di Management

(Approvate Consiglio di Dipartimento del 19/1/202; modificate Consiglio di Dipartimento del 30/11/2023)

Art.1 - Istituzione

Un Osservatorio costituisce uno strumento di ricerca applicata volto ad analizzare con metodo scientifico un fenomeno economico-sociale attraverso rilevazioni periodiche regolari.

Il Dipartimento sostiene la costituzione di Osservatori su fenomeni che rientrano tra le aree di ricerca del Dipartimento stesso.

Un Osservatorio del Dipartimento di Management è istituito su richiesta di un laboratorio del Dipartimento o di un gruppo di almeno 3 membri strutturati del Dipartimento e la sua istituzione è deliberata dal Consiglio di Dipartimento.

Se un Osservatorio è istituito su richiesta di un Laboratorio di Dipartimento la sua istituzione e le regole di funzionamento sono deliberate a maggioranza dei membri del laboratorio e proposte al consiglio del Dipartimento dal coordinatore del Laboratorio.

In caso contrario la domanda di istituzione deve essere sottoscritta da almeno tre professori e/o ricercatori del Dipartimento di Management, e proposta al consiglio del Dipartimento dal responsabile del team di ricercatori.

La domanda di istituzione, da indirizzare alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento, deve contenere una breve relazione redatta in italiano o in inglese, secondo il format allegato, che identifichi:

- a) la missione e gli obiettivi dell'Osservatorio;
- b) le modalità di raggiungimento di tali obiettivi;
- c) gli organi e le regole previste per il proprio funzionamento.

Gli Osservatori di Ateneo a cui partecipa il Dipartimento di Management sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento.

Il Regolamento si applica anche agli Osservatori già in essere che dovranno, se necessario, comunicare un piano di adeguamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Art.2 - Denominazione

L'Osservatorio assume una denominazione coerente con la propria missione.

L'obiettivo, in linea generale, consiste nell'analizzare empiricamente e periodicamente fenomeni riconducibili a tematiche manageriali, economiche, sociali, culturali, politiche, ambientali, tecnologiche considerate strategiche dal Dipartimento.

Gli obiettivi possono essere individuati anche sulla base di istanze promosse da imprese e istituzioni esterne al dipartimento. L'osservatorio in questo caso potrà essere avviato sulla base di una convenzione tra Dipartimento e terze parti, da sottoporsi all'approvazione del consiglio di Dipartimento secondo quanto definito dall'art.1.

Eventuali Convenzioni con terze parti devono essere preventivamente sottoposte alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento.

Prima di essere presentate in Consiglio di Dipartimento, le Convenzioni, sono esaminate dalla Giunta di Dipartimento.

Art.3 - Organi

Organi dell'Osservatorio di Dipartimento sono:

- il Comitato tecnico scientifico: esso è composto da almeno tre membri. Se l'osservatorio del Dipartimento è avviato in convenzione con terze parti che non hanno una riconosciuta qualifica accademica o di ricerca, il Comitato tecnico scientifico, o l'organo comunque denominato che svolge funzioni equivalenti, deve prevedere la partecipazione in numero non minoritario di professori e/o ricercatori del Dipartimento di Management o affiliati a Laboratori del Dipartimento di Management;
- il Direttore del Comitato tecnico scientifico (anche Direttore dell'Osservatorio): esso è scelto tra i professori e/o ricercatori del Dipartimento di Management membri del Comitato tecnico scientifico.

L'Osservatorio, in relazione alla specificità del proprio funzionamento, può prevedere l'istituzione di altri organi.

Art.4 - Funzionamento

L'Osservatorio comunica entro 30 giorni dall'istituzione la composizione degli organi.

Il Direttore del Comitato tecnico scientifico è responsabile del funzionamento dell'Osservatorio e della compilazione e trasmissione della relazione annuale di cui all'art. 5 al Consiglio di Dipartimento

Comunica alla Segreteria del Dipartimento ogni modifica relativa alla composizione o funzionamento.

Art.5 – Relazione annuale sulle attività dell'Osservatorio

Con cadenza annuale, il Comitato tecnico scientifico elabora una relazione sulle attività dell'Osservatorio.

Gli Osservatori promossi dai Laboratori del Dipartimento non sono tenuti a presentare la relazione, a condizione che la relazione del Laboratorio di riferimento includa già una descrizione dell'attività dell'Osservatorio.

La Relazione è trasmessa alla Segreteria Amministrativa di Dipartimento. Prima di essere approvata dal Consiglio di Dipartimento nella prima riunione utile, la Relazione deve essere esaminata dalla Giunta di Dipartimento.

Art. 6 – Osservatorio in Collaborazione con il Dipartimento di Management

Un "Osservatorio in Collaborazione con il Dipartimento di Management" è un Osservatorio di un'altra Istituzione per il quale è stata chiesta la Collaborazione coordinata e continuativa con il Dipartimento di Management.

La richiesta di collaborazione con il Dipartimento di Management deve essere presentata da almeno 3 professori e/o ricercatori del Dipartimento di Management.

Il Comitato Tecnico Scientifico, o l'organo comunque denominato che svolge funzioni equivalenti, deve rispettare i criteri stabiliti all'articolo 3.

Il Direttore del Comitato tecnico scientifico può non essere un professore e/o ricercatore del Dipartimento di Management, a condizione che il suo profilo denoti una documentata esperienza nello svolgere attività di ricerca.

La comunicazione formale (quali, ad esempio, comunicati stampa o uscite nei canali web o social) di questi Osservatori deve essere approvata dall'Ufficio Comunicazione del Dipartimento di Management.

Per tutti gli altri aspetti si rimanda a quanto previsto nel presente Regolamento.

Art.7 - Disattivazione

L'Osservatorio può essere disattivato con Delibera del Consiglio di Dipartimento di Management:

- su richiesta del Comitato tecnico scientifico;
- su istanza del Direttore del Dipartimento di Management, sentito il parere della Giunta, per inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 5.